



CITTA' DI TORINO

**CIRCOSCRIZIONE VI**

CONS. CIRC.LE N.151/2018

N. MECC. 201806206/89

**PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE VI  
IL GIORNO 12 DICEMBRE 2018**

Il Consiglio della Circoscrizione 6 è convocato nelle prescritte forme, per la seduta d'urgenza, nella sala delle adunanze consiliari nel Centro Civico di Via San Benigno, 20, alla presenza dei seguenti Consiglieri:

AVRAMO	DI PUMPO	MANCINI
BARBIERI	FESTA	MANECCHIA
BERAUDO	GARCEA	MARTELLI
CAMBAI	GIORGITTO	PETRARULO
CANGELLI	LANZA	RUSSO
CATIZONE	LEDDA	SCAGLIOTTI
CECCARELLI	LICARI	SCIRETTI
CIAPPINA	LOMANTO	ZITO

E quindi in totale, con la Presidente Carlotta SALERNO, n. 25 Consiglieri.  
Risultano assenti i Consiglieri: CANGELLI.

In totale n. 24 Consiglieri presenti.

con l'assistenza del Segretario Paolo MANFREDI per discutere in

**SEDUTA PUBBLICA**

il seguente provvedimento così indicato all'Ordine del Giorno:

**ART. 42 COMMA 2. CONCESSIONE GRATUITA DI LOCALE SITO IN CORSO VIGEVANO 22 ALL' ASSOCIAZIONE CASCINA MACONDO.**

## CITTÀ DI TORINO

## CIRC. 6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO

## DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: ART. 42 COMMA 2. CONCESSIONE GRATUITA DI LOCALE SITO IN CORSO VIGEVANO 22 ALL' ASSOCIAZIONE CASCINA MACONDO.

La Presidente, Carlotta Salerno, a nome della Giunta Esecutiva, riferisce La valorizzazione dell'associazionismo e l'incentivazione di attività di assistenza e/o prevenzione rivolti alla popolazione residente rientra fra le finalità prioritarie della Circoscrizione, con tali fini vengono concessi in uso vari locali rientranti nel patrimonio circoscrizionale.

L'Associazione Cascina Macondo ha proposto un laboratorio di teatro gestuale "Viaggi Fuori dai paraggi" che prevede un percorso di formazione teatrale per massimo 20 partecipanti rivolto a persone disabili e persone normodotate. Nel gioco teatrale l'immaginazione è fondamentale. L'attività teatrale si fonda sull'interazione sociale e porta a scoprirsi scoprendo gli altri. La danza è una forma espressiva che aiuta a valorizzare l'individuo e tutte le sue potenzialità: cognitive, emotive, corporee e cinestetiche. La comunità teatrale che nasce all'interno di un laboratorio o durante la creazione di uno spettacolo, favorisce l'espressione personale e corale e permette ai partecipanti di liberare l'immaginazione trasformandola in azione concreta. Costituisce inoltre una realtà capace di stimolare uno sguardo creativo sul concetto di limite e di fornire gli strumenti per trasformare i limiti in potenzialità espressive promuovendo l'inclusione della diversità. Per la realizzazione dei fini prefissi l'Associazione ha richiesto l'utilizzo del locale sito in corso Vigevano 22 denominato "palestrina" da gennaio 2019 a dicembre 2019.

L'Associazione è regolarmente iscritta al Registro delle Associazioni del Comune di Torino.

Ritenendo condivisibili i fini prefissi dall'Associazione ed in accoglimento della richiesta, si propone di concedere l'utilizzo gratuito del locale sito in corso Vigevano, 22 e assegnato alla Circoscrizione 6, nelle giornate di giovedì dalle ore 17,00 alle ore 19,00 per lo svolgimento dell'attività sopradescritta da gennaio 2019 a dicembre 2019. La gratuità è motivata dal fatto che l'attività rientra nei casi di cui al punto B 1 dell'art. 5 fatti salvi i punti 1,2, 4 e 5 della lettera A) dello stesso articolo, del "Regolamento per la concessione di locali da parte delle Circoscrizioni" n. 186, approvato con delibera del 28 gennaio 1991 (n.mecc. 9007590/08) e successive modificazioni (n.mecc. 9204078/08 del 4/5/1992 e mecc.n. 200700545/094 del 19/3/2007), a cui si rimanda per l'applicazione del "Regolamento di concessione in uso temporaneo dei locali di proprietà comunale assegnati alla Circoscrizione 6", approvato con deliberazione (n. mecc. 200100171/89) del 19/12/01, e successive modificazioni (n. mecc. 200111839/89 del 19/12/01 e n. mecc. 200601267/89 del 23/2/06) Ai sensi del Regolamento n. 186 il locale di corso Vigevano 22 non è concesso in via esclusiva.

Sul sito della Circoscrizione è presente il locale tra quelli che vengono dati in concessione Considerato l'interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale ex art.

118 comma 4 Cost., alla valorizzazione di attività di privati o associazioni che concretizzino l'erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in materie di competenza dell'ente pubblico erogatore ed in mancanza di intervento istituzionale diretto, per la valorizzazione delle attività a favore dei cittadini disabili sul territorio circoscrizionale, quale quella oggetto della presente concessione, per la quale si ribadisce non sussistere, ai sensi disposto art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, alcuna finalità di puro ritorno di immagine per l'ente pubblico, ma una preminente finalità di interesse collettivo per l'efficace valorizzazione delle attività ed opportunità offerte ai cittadini, in particolare la valorizzazione dell'incontro tra disabili e normalità, del contrasto al degrado urbano e sociale, l'effettiva, e costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti terzi proficuamente sussidiari dell'ente nell'erogazione alternativa del servizio.

Il presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico della Città di cui il servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto con notifica della data del 12/11/2018.

Le utenze a servizio dell'immobile sito in corso Vigevano, 22 sono le seguenti:

- Gas metano: n.utenza Condominiale ATC;
- Energia elettrica: n.POD IT020E00629629;
- Acqua: n.utenza: Condominiale ATC

L'argomento è stato discusso nella riunione della I Commissione tenutasi il giorno 6/11/2018.

#### LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000;
  - Visto lo Statuto della Città, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 7 febbraio 2011 n. mecc. 201008431/002 e successive modificazioni;
  - Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 17/12/2015 (mecc. 201502280/094), esecutiva dal 1/1/2016, il quale fra l'altro, all'art. 42 comma 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, a cui appartiene l'attività in oggetto;
- dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto T.U. sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica;  
favorevole sulla regolarità contabile;
- viste le disposizioni legislative sopra richiamate.

#### PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

1. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la concessione a titolo gratuito alla "Associazione Cascina Macondo", con sede in Borgata Madonna della Rovere 4, Riva Presso Chieri (TO) – C.F. 06598300017 – legale rappresentante sig. Anna Maria Verrastro, del locale sito in corso Vigevano, 22, nella giornata di giovedì dalle ore 17,00 alle ore 19,00 dal mese di gennaio al mese di dicembre 2019, con onere di sottoscrizione del disciplinare di

concessione.

La concessione è rilasciata in quanto l'attività rientra nei casi di cui al punto B 1 dell'art. 5 fatti salvi i punti 1,2, 4 e 5 della lettera A), del "Regolamento per la concessione di locali da parte delle Circoscrizioni" n. 186, approvato con delibera del Consiglio Comunale del 28 gennaio 1991 (n.mecc. 9007590/08) e successive modificazioni (n.mecc. 9204078/08 del 4/5/1992 e mecc.n. 200700545/094 del 19/3/2007), a cui si rimanda per l'applicazione del "Regolamento di concessione in uso temporaneo dei locali di proprietà comunale assegnati alla Circoscrizione 6", approvato con deliberazione n. mecc. 200100171/89 del 19/2/01, e successive modificazioni (n. mecc. 200111839/89 del 19/12/01 e n. mecc. 200601267/89 del 23/2/06). La presente concessione comporta un minor onere a carico della predetta Associazione calcolabile in Euro 1.258,40.

2. Di riservare a successivo provvedimento dirigenziale la concessione dei locali.
3. La predetta agevolazione è conforme a quanto previsto dall'art. 86 comma 3 dello "Statuto della Città"; rientra nei criteri generali dell'erogazione dei contributi, come previsto dal Regolamento Comunale n. 373 approvato con deliberazione n.mecc. 201406210/049 esecutiva dal 28/9/2015 in merito alle erogazioni di contributi in servizi ed agevolazioni.
4. In conformità con quanto disposto dall'art. 84 comma 3 del vigente Regolamento di Contabilità, in caso di utilizzo dei locali per un numero di ore inferiore a quello previsto per motivi imputabili all'assegnatario, e salvo rinuncia comunicata anticipatamente, la Circoscrizione si riserva di provvedere al recupero dei corrispettivi per i canoni non realizzati in relazione alle ore di mancato utilizzo.
5. Di riservare alla Circoscrizione la facoltà, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di concessione locali della Circoscrizione 6, approvato con deliberazione n. mecc. 200100171/89 del 19/2/01, e successive modificazioni (n.mecc.200100839/89 del 19/12/01 e n. mecc. 20061267/89 del 23/2/06) di sospendere o revocare la concessione, qualora si manifestino prioritarie esigenze per attività della Circoscrizione deliberate dal Consiglio Circoscrizionale o in presenza di situazioni imprevedibili che non consentano la prosecuzione dell'utilizzo dei locali da parte del concessionario e/o per il mancato rispetto delle condizioni a cui è subordinata la concessione.
6. Di riservare a successivo provvedimento dirigenziale l'atto concessorio ed eventuali variazioni, non comportanti incrementi orari complessivi, che dovessero verificarsi posteriormente alla data di approvazione del presente atto deliberativo.
7. Di dare atto che l' "Associazione Cascina Macondo" , ai sensi dell'art. 4 c.3 del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi n. 373 e della deliberazione del Consiglio Comunale n. 201800568/24 del 26/2/2018, non ha pendenze non ha pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città.
8. Di dare atto che l'"Associazione Cascina Macondo" ha presentato apposita dichiarazione concernente il rispetto del disposto disposto art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010 , convertito nella L. 122/2010, in relazione all'erogazione degli emolumenti agli organi collegiali.
9. Si dichiara che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di V.I.E., come risulta dal documento conservato agli atti.
10. La dichiarazione ai sensi dell'art. 1 comma 9 lettera E, Legge 190/2012 è stata acquisita e

conservata agli atti del servizio.

11. Di dichiarare, attesa l'urgenza, il seguente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma del citato Testo Unico.

Il Consiglio, con distinta e palese votazione:

PRESENTI	24
VOTANTI	24
FAVOREVOLI	24
CONTRARI	/
ASTENUTI	/

#### DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la concessione a titolo gratuito alla "Associazione Cascina Macondo", con sede in Borgata Madonna della Rovere 4, Riva Presso Chieri (TO) – C.F. 06598300017 – legale rappresentante sig. Anna Maria Verrastro, del locale sito in corso Vigevano, 22, nella giornata di giovedì dalle ore 17,00 alle ore 19,00 dal mese di gennaio al mese di dicembre 2019, con onere di sottoscrizione del disciplinare di concessione.

La concessione è rilasciata in quanto l'attività rientra nei casi di cui al punto B 1 dell'art. 5 fatti salvi i punti 1,2, 4 e 5 della lettera A), del "Regolamento per la concessione di locali da parte delle Circoscrizioni" n. 186, approvato con delibera del Consiglio Comunale del 28 gennaio 1991 (n.mecc. 9007590/08) e successive modificazioni (n.mecc. 9204078/08 del 4/5/1992 e mecc.n. 200700545/094 del 19/3/2007), a cui si rimanda per l'applicazione del "Regolamento di concessione in uso temporaneo dei locali di proprietà comunale assegnati alla Circoscrizione 6", approvato con deliberazione n. mecc. 200100171/89 del 19/2/01, e successive modificazioni (n. mecc. 200111839/89 del 19/12/01 e n. mecc. 200601267/89 del 23/2/06). La presente concessione comporta un minor onere a carico della predetta Associazione calcolabile in Euro 1.258,40.

2. Di riservare a successivo provvedimento dirigenziale la concessione dei locali.
3. La predetta agevolazione è conforme a quanto previsto dall'art. 86 comma 3 dello "Statuto della Città"; rientra nei criteri generali dell'erogazione dei contributi, come previsto dal Regolamento Comunale n. 373 approvato con deliberazione n.mecc. 201406210/049 esecutiva dal 28/9/2015 in merito alle erogazioni di contributi in servizi ed agevolazioni.
4. In conformità con quanto disposto dall'art. 84 comma 3 del vigente Regolamento di Contabilità, in caso di utilizzo dei locali per un numero di ore inferiore a quello previsto per motivi imputabili all'assegnatario, e salvo rinuncia comunicata anticipatamente, la Circoscrizione si riserva di provvedere al recupero dei corrispettivi per i canoni non realizzati in relazione alle ore di mancato utilizzo.
5. Di riservare alla Circoscrizione la facoltà, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di concessione locali della Circoscrizione 6, approvato con deliberazione n. mecc.

200100171/89 del 19/2/01, e successive modificazioni (n.mecc.200100839/89 del 19/12/01 e n. mecc. 20061267/89 del 23/2/06) di sospendere o revocare la concessione, qualora si manifestino prioritarie esigenze per attività della Circostrizione deliberate dal Consiglio Circostrizionale o in presenza di situazioni imprevedibili che non consentano la prosecuzione dell'utilizzo dei locali da parte del concessionario e/o per il mancato rispetto delle condizioni a cui è subordinata la concessione.

6. Di riservare a successivo provvedimento dirigenziale l'atto concessorio ed eventuali variazioni, non comportanti incrementi orari complessivi, che dovessero verificarsi posteriormente alla data di approvazione del presente atto deliberativo.
7. Di dare atto che l' "Associazione Cascina Macondo" , ai sensi dell'art. 4 c.3 del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi n. 373 e della deliberazione del Consiglio Comunale n. 201800568/24 del 26/2/2018, non ha pendenze non ha pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città.
8. Di dare atto che l'"Associazione Cascina Macondo" ha presentato apposita dichiarazione concernente il rispetto del disposto disposto art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010 , convertito nella L. 122/2010, in relazione all'erogazione degli emolumenti agli organi collegiali.
9. Si dichiara che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di V.I.E., come risulta dal documento conservato agli atti.
10. La dichiarazione ai sensi dell'art. 1 comma 9 lettera E, Legge 190/2012 è stata acquisita e conservata agli atti del servizio.

Il Consiglio di Circostrizione, con distinta votazione palese (PRESENTI 24 – VOTANTI 24 – FAVOREVOLI 24) dichiara, vista l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.